

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE MODALITÀ E LE TASSE PER L'OCCUPAZIONE DELL'AREA PUBBLICA PER L'ISTALLAZIONE DI CANTIERI E L'ESECUZIONE DI SCAVI

del 4 marzo 2015

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 107 cpv. 1 lett. c), 176, 179 cpv. 1 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC ed il Regolamento comunale sui beni amministrativi dell'8.10.2014;

ordina:

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza disciplina le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri o per l'esecuzione di scavi, rispettivamente per richieste di privati con scopi analoghi.
- Art. 2**¹
Procedura
1. Occupazione di area pubblica
La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori al Municipio, utilizzando gli appositi moduli ufficiali.
 2. Esecuzione scavi su area pubblica comunale
Per richieste di esecuzione scavi su area pubblica (strade, marciapiedi, posteggi, ecc.), con eventuale modifica o soppressione della segnaletica esistente oppure la posa di segnaletica stradale di cantiere provvisoria, la domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori al Municipio, utilizzando gli appositi moduli ufficiali.
- Le autorizzazioni per l'esecuzione di scavi su area pubblica comunale non sottostanno al pagamento dell'occupazione come indicato all'art. 5 della presente Ordinanza.
- Art. 3**
Autorizzazione
1. Il beneficiario dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, deve aver cura dell'area pubblica occupata e in particolare:
 - garantire la sicurezza verso terzi;
 - evitare situazioni indecorose;
 - evitare lo spargimento di materiale o liquami al di fuori dell'area occupata;
 - provvedere alle necessarie pulizie.
 2. Per quanto concerne gli scavi su area pubblica, il ripristino della pavimentazione è a carico del beneficiario dell'autorizzazione. Il Municipio, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, eseguirà un controllo dello stato dei lavori di ripristino entro un anno dall'esecuzione. Dove necessario il Municipio eseguirà la pavimentazione definitiva i cui costi saranno a carico del beneficiario dell'autorizzazione.
- Art. 4**
Notifica inizio e fine lavori
- Il titolare dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, è tenuto a notificare l'inizio e la fine effettivi dell'occupazione; eventuali necessarie modifiche sono da concordare tempestivamente con il servizio comunale competente.
- Art. 5**
Ammontare
- La tassa per ogni mese di occupazione o frazione di mese ammonta a CHF 15.00 il metro quadro.
- Art. 6**
Riduzione
- La tassa di cui all'art. 5 viene ridotta del 50%, qualora la costruzione di ponteggi o di piattaforme aeree permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare.
- Art. 7**
Aumento
- La tassa di cui all'art. 5 è aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di occupazione e successivamente dello stesso importo di sei mesi in sei mesi.

Art. 8
Inconvenienti

1. Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico dei pedoni o dei veicoli dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre Aziende interessate e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico dell'impresa, rispettivamente del richiedente.
2. Eventuali danni all'area pubblica dopo l'occupazione sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 9
Delega e rimedi di diritto

1. L'applicazione della presente Ordinanza è delegata all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica.
3. Contro la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

Art. 10
Diritto sussidiario

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza, fa stato il Regolamento comunale sui beni amministrativi del Comune di Bissone.

Art. 11
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 12
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 13
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 22 aprile 2015 al 22 maggio 2015.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Sergio De Toni

Fabrizio Gervasoni

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 212/2015.

Note:

¹Art. 2 cpv. 2 modificato dal Municipio con RM 651/2015 pubblicata agli albi comunali dal 07.09.2015 al 07.10.2015.